

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2888

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dell’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Abolizione del numero chiuso per l’accesso ai corsi universitari.
Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264

Presentata il 9 febbraio 2021

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il tema del cosiddetto « numero chiuso » per l’accesso a molti corsi universitari ha attraversato il dibattito pubblico degli ultimi anni.

L’intenzione perseguita dal legislatore nel 1999 (legge 2 agosto 1999, n. 264) di introdurre l’accesso programmato ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, a quelli di primo e di secondo livello nell’ambito delle professioni sanitarie, ai corsi in scienze della formazione primaria, alle scuole e ai corsi di specializzazione per medici e per le professioni legali, nonché ad altri percorsi di studio universitario programmati, a livello nazionale o decentrato, a livello di ateneo, sarebbe stata quella di limitare il numero di studenti, riducendo gli oneri per la didattica e, almeno in auspicio, determinando un miglioramento della qualità formativa con una selezione preliminare dei discenti.

Tuttavia, il « numero chiuso » ha prodotto conseguenze negative per il sistema universitario e per l’intero Paese, che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore a quello degli altri Paesi europei, con le evidenti ricadute in termini di competitività e di capacità di innovazione.

In particolare, per quanto attiene all’area delle professioni mediche e sanitarie, le pesanti restrizioni hanno condotto, per un verso, migliaia di studenti a iscriversi ai corsi promossi da università di altri Paesi europei, costringendo le famiglie a sostenere oneri pesanti, e, per un altro verso, hanno determinato la costante creazione di contenziosi di fronte alle giurisdizioni amministrative in merito all’ammissione ai corsi.

Eguale, la previsione di una selezione su scala nazionale ha comportato un’irrazionale e costosa « mobilità forzata » degli studenti, con oneri che ricadono sui relativi nuclei familiari.

Ma la conseguenza più grave e paradossale, emersa in tutta la sua attualità durante l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19, è l'acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell'area sanitaria in genere, generata dagli effetti di oltre venti anni di restrizioni per quanto concerne l'accesso ai corsi universitari e dall'insufficiente dotazione di risorse per le borse di studio per le specializzazioni dei medici.

Pertanto, atteso che la limitazione dell'accesso ai corsi universitari si è rivelata non adeguata rispetto alle esigenze del Paese, non solo nell'ambito sanitario ma anche più in generale rispetto all'obiettivo, comunemente avvertito, di accrescere il livello della qualificazione generale della forza lavoro, questo non ha assicurato ai giovani

opportunità di un inserimento professionale e non ha garantito la copertura delle esigenze del sistema sanitario.

Pertanto, con la presente proposta di legge si propone di abrogare le disposizioni in materia di « numero programmato » per l'accesso ai corsi universitari di cui agli articoli da 1 a 5 della legge n. 264 del 1999 a decorrere dal primo anno accademico utile, facendo ovviamente salva la posizione degli studenti già ammessi (compresi quelli ammessi in virtù di ordinanze e provvedimenti anche cautelari del giudice amministrativo).

Da ultimo si evidenzia che il testo proposto, intervenendo su aspetti di natura ordinamentale, non presenta profili di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono abrogati.

2. La disposizione del comma 1 produce effetti a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le posizioni degli studenti regolarmente iscritti a corsi universitari alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni pre- vigenti, anche in forza di ordinanze adottate dai competenti organi della giurisdizione amministrativa.



18PDL0129870